

NIDI D'INFANZIA

IL SISTEMA TARIFFARIO DEI NIDI D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

- ❖ **Le rette**
- ❖ **Chi può avere la riduzione della retta massima**
- ❖ **La certificazione ISEE**
- ❖ **Controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche**
- ❖ **I Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) e i documenti necessari da presentare per il calcolo ISEE**

Rette Anno Scolastico 2019-2020

Servizio Nidi d'Infanzia

L'Unione Comuni Modenesi area Nord, che finanzia il Nido con una quota pari al 70% dei costi sostenuti, richiede alle famiglie una **partecipazione alla spesa, nella misura più equa possibile sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), certificata dall'INPS.**

Le rette vengono applicate mensilmente secondo la tipologia di frequenza richiesta dai genitori al momento dell'iscrizione. La quota è comprensiva sia dei pasti sia della frequenza. Il pasto è curato dalla cucina interna in appalto ad una ditta: i pasti per entrambi i nidi d'infanzia dell'UCMAN vengono preparati presso la cucina di Via Poma.

Le rette nido mensili **in vigore per l'anno scolastico 2019-2020 sono le seguenti:**

Tipo di servizio	Retta minima	Retta massima
Tempo-pieno (dalle 8.00 alle 16.30)	Euro 104,00	Euro 357,00

Part-time (dalle 8.00 alle 13.30)	Euro 104,00	Euro 271,00
--	-------------	-------------

Su richiesta dei genitori che ne hanno necessità è possibile attivare il servizio di prolungamento orario (dalle 16.30 alle 18.30) con l'aggiunta della quota sulla quale incide l'ISEE:

Prolungamento dell'orario pomeridiano (dalle 16.30 alle 18.30)	Euro 44,00	Euro 70,00
---	------------	------------

Nel corso dell'anno scolastico possono essere applicate le seguenti riduzioni:

- per i nuovi utenti nel 1° mese di ammissione al servizio (in relazione alla data di inizio di frequenza del servizio);
- per assenze (anche non continuative) pari o superiori a 10 giorni scolastici nel mese si applica una riduzione della retta pari al 8%;
- per assenza continuativa di 1 mese si applica una riduzione della retta scolastica pari al 16%.

Ulteriori aggiornamenti, riduzioni o esenzioni delle rette possono essere applicate per:

- bambini in affido familiare o in comunità (previa valutazione o segnalazione della Commissione Assistenza Servizi Sociali);
- accettazione di ISEE a valore 0 (previa verifica da parte della Commissione Assistenza Servizi Sociali della reale capacità di contribuzione della famiglia);
- particolari situazioni socio-economiche del nucleo familiare (previa valutazione o segnalazione della Commissione Assistenza Servizi Sociali);
- presentazione dell'ISEE CORRENTE. Qualora si verifichi nel corso dell'anno scolastico una variazione del 25% in diminuzione o in aumento della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, (tale situazione deve essersi verificata nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione) è facoltà dei genitori presentare all'Ufficio Nidi l'ISEE CORRENTE (è necessario avere già una ISEE in corso di validità) per ottenere l'aggiornamento della retta nido.

L'eventuale RINUNCIA al servizio ha valore dal mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione scritta, anche ai fini dell'applicazione della retta mensile.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA RIDUZIONE DELLA RETTA MASSIMA SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE

le famiglie il cui ISEE è pari o inferiore a € 18.620,00;

Per ottenere la riduzione della retta massima gli interessati dovranno presentare:

1. **attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)**, rilasciata sulla base della normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 con DPCM n.159/2013, certificato dall'INPS e diversificato in base alla prestazione richiesta.
2. **copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica**, dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE e costituita dai dati forniti dagli utenti (composizione nucleo familiare, abitazione.) e da altri dati (es. redditi, trattamenti economici) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e il rilascio dell'attestazione ISEE gli interessati possono avvalersi dell'assistenza gratuita dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di cui alleghiamo l'elenco.

Il Servizio Pubblica Istruzione, sulla base dell'indicatore ISEE presentato dalla famiglia, procederà al calcolo delle rette individuali, che saranno differenziate in scaglioni quantificati in € 320. Partendo dalla soglia massima di ISEE stabilita in € 18.620,00 si decresce in modo continuato sino al raggiungimento della soglia minima ISEE stabilita in € 6.140,00.

La riduzione della retta ha validità per l'intero anno scolastico.

È comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la presentazione di un'attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Possono essere accettate attestazioni ISEE presentate anche in corso d'anno ma l'eventuale riduzione decorrerà dal mese successivo alla data di presentazione e non potranno essere richieste riduzioni della retta retroattive.

LA CERTIFICAZIONE ISEE

L'I.S.E.E. è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate che viene rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l'INPS.

A seguito del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, a partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Il nuovo ISEE si differenzia da quello precedente in quanto:

- sono state inserite componenti più analitiche dei redditi del nucleo familiare: dovranno essere dichiarate sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc.

- non sarà più unico e valido per ogni richiesta, ma diversificato in base ai servizi/interventi che si richiedono.

Nella gran parte delle situazioni è sufficiente compilare il modello MINI, anche se in alcuni casi non è sufficiente, a seconda del tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- richiesta di prestazione per il diritto universitario;
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
- esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari;

In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare del dichiarante (soggetto che compila la DSU, auto dichiarando le informazioni che non vengono acquisite dagli archivi dell'INPS e dall'Agenzia delle Entrate e che si assume la responsabilità anche penale, di quanto in essa dichiara) è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni. **I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.**

1) **I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:** quando è stata pronunciata separazione giudiziale o per separazione consensuale, quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, per provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, quando si è verificato uno dei casi di cui l'articolo 3 della legge 1 Dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionali o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Fa parte del nucleo familiare anche coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.

2) Il **genitore non convivente** nel nucleo familiare, **non coniugato** con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai fini delle richieste delle prestazioni per figli minorenni e non solo, **si considera facente parte del nucleo familiare del figlio**, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

3) Il **figlio minore di diciotto anni** fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, salvo eccezioni di minori in affidamento temporaneo o preadottivo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

4) Il **figlio maggiorenne** non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengono a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

A seguire si elencano le certificazioni da presentare in sede di compilazione della DSU:

- Documento di identità in corso di validità (solo dichiarante).
- Tessera sanitaria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
- Stato di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare.
- Eventuale certificazione attestante, per il componente del nucleo al quale si riferisce, la condizione di disabilità media, disabilità grave e non autosufficienza.
- Per ciascun componente, in caso di possesso di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore ai 500 cce superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto, targa del veicolo o gli estremi di registrazione presso il registro competente.
- Dichiarazione dei redditi presentata (730/Unico) o certificazione reddituale rilasciata dal sostituto d'imposta o ente pensionistico (CUD) relativa al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU

Reddito

Si considerano i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; ad esempio, nel 2015 ai fini ISEE sono stati considerati i redditi percepiti nel 2013, sia le **entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF**. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** disposto con una diminuzione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve pertanto essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE CORRENTE.

A seguire si elencano le certificazioni relative ai redditi e trattamenti al 2014, da presentare in sede di compilazione DSU e non rilevabili da Agenzia Entrate e da Inps:

- pensioni estere erogate da stato estero e non soggetto a ritenute Irpef in Italia;
- certificazione dei compensi dei rivenditori a domicilio (porta a porta); lavoratori socialmente utili (LSU); previdenza complementare e compensi per incremento di produttività;
- borse di studio, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, quota esente lavoratori frontalieri, retribuzioni da Enti ed Organismi internazionali, Santa Sede ecc.;
- proventi agrari da dichiarazione Irap al netto dei costi di lavoro dipendente per l'attività;
- redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'Imu;
- trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari non soggetti ad irpef e non erogati dall'inps;
- contributi economici erogati dai comuni, provincia o regione (certificazione rilasciata dall'ente)
- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassato esclusivamente all'estero;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dal coniuge residente all'estero (iscritto all'AIRE) nel paese di residenza;
- redditi fondiari di beni situati all'estero o tassato esclusivamente all'estero non locato soggetti alla disciplina dell'Ivie;
- assegni periodici per coniuge e figli se percepiti o se corrisposti;
- canoni di locazione percepiti assoggettati a cedolare secca;

Gli altri redditi e trattamenti sono acquisiti direttamente dagli Archivi di INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Patrimonio

Si considera:

-il **valore del patrimonio mobiliare**, deve essere indicato il possesso o meno dei rapporti finanziari nell'anno precedente quello di presentazione della DSU, rilevato pertanto al 31/12/2015. Tale valore nel modello DSU non deve essere valutato al 31/12 dell'anno precedente ma con un valore rappresentativo dell'intero anno. La scelta del legislatore, per assicurare maggiore equità ed evitare manovre elusive, è stata quella di richiedere l'inserimento del valore della giacenza media del patrimonio mobiliare, una media ponderata della giacenza annua. Per calcolare la giacenza media del conto corrente è necessario analizzare gli estratti conto e moltiplicare le singole giacenze per i giorni in cui sono rimaste immutate. La somma dei prodotti così ottenuti deve essere divisa per 365. Nel caso in cui la consistenza al 31/12 sia superiore rispetto alla giacenza media, nella DSU deve essere inserita la consistenza a fine anno, mentre nel caso contrario è necessario inserire la giacenza media, a meno che la diminuzione patrimoniale non derivi dall'acquisto di un immobile. È prevista una franchigia di 6.000 euro sull'ammontare del conto corrente, elevata in presenza di nuclei familiari composti da più persone.

A seguire si elencano le certificazioni da presentare in sede di compilazione della DSU:

- *Depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12/2015 (portare estratto conto dei 4 trimestri) e giacenza media annua, tale documentazione viene rilasciata dai rispettivi istituti bancari;*
- *Titoli di stato, Obbligazioni, certificati di deposito, Buoni Postali Fruttiferi (codice identificativo conto deposito titoli);*
- *Azioni o quote d'investimento, partecipazioni azionarie in Società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie in società non quotate, masse patrimoniali;*
- *Altri strumenti e rapporti finanziari;*
- *Contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12/2015)*
- *Patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.*

-il **valore dei beni immobiliari**, con riferimento al 31 Dicembre anno precedente la presentazione della DSU. A partire da quest'anno gli immobili verranno dichiarati utilizzando come valore la base imponibile ai fini Imu, che si ricava moltiplicando per 168 il valore della rendita catastale. Nel caso in cui l'immobile sia gravato da mutuo, il valore da dichiarare è pari al valore d'acquisto meno il debito ancora in atto nei confronti della banca. Nel caso dell'abitazione principale, il valore dell'immobile, che eccede l'eventuale debito con la banca, deve essere ulteriormente ridotto di 52.500 euro (valore elevato in presenza di nuclei familiari composti da più persone).

A seguire si elencano le certificazioni da presentare in sede di compilazione della DSU:

- *Per gli immobili posseduti in Italia: certificazione catastale aggiornata per terreni e fabbricati (dichiarazione IMU, visure catastali, contratto di compravendita, atti di successione ecc.). Valore aree fabbricabili.*
- *Per gli immobili posseduti all'estero: idonea documentazione comprovante il valore catastale; in assenza il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.*
- *Dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito attestante il capitale residuo del mutuo acceso solo per la costruzione o acquisto dell'immobile.*

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto constatato nella verifica delle domande di agevolazione tariffaria, l'Unione può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 l'Unione, avvalendosi del Protocollo d'intesa tra Unione Comuni Modenesi Area Nord, Agenzia delle Entrate e Comando Provinciale della Guardia di Finanza siglato il 15.3.2007, effettua controlli a campione fra i beneficiari di agevolazione tariffaria.

Nel caso in cui trovi conferma la non veridicità della dichiarazione presentata, l'UCMAN, provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso con l'agevolazione tariffaria, con conseguente applicazione della tariffa ricalcolata sulla base della situazione economica accertata. La decadenza del beneficio tariffario decorrerà dall'inizio della frequenza al Nido nell'anno scolastico di riferimento. A tal fine l'UCMAN stesso provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.

L'Unione, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art.76 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ELENCO DEI CAAF che prestano assistenza gratuita nella compilazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche per la CERTIFICAZIONE ISEE.

CAAF CGIL-CSC - Mirandola

V. Agnini, 22
Tel. 0535.22014 →
Fax 0535 27133
e-mail luisa_bergamini@er.cgil.it

Referente: LUISA BERGAMINI
Orari di apertura:
MARTEDI' e il VENERDI' (solo su appuntamento) 8,30-12,30 e 15,00-19,00
LUNEDI' e il MERCOLEDI' (solo su appuntamento) 8,30- 12,30 e 15,00-19,00
Sabato: 9,00 – 12,00 (solo su appuntamento)

CAAF CISL Mirandola

V. Bernardi, 19
Tel. 0535.21259 o 0535.21213 →
Fax 0535 21233
e-mail samantha.affardelli@cislmodena.org

Referente: AFFARDELLI SAMANTHA
Orario di apertura:
LUNEDI' (solo su appuntamento) 9,00-12,30 e 15,00 18,30
GIOVEDI' (senza appuntamento) 15,00-18,30

PATRONATO EPASA

CNA per i cittadini

Via Milano, 19
Tel. 0535.665612 →
e-mail rzaniboni@mo.cna.it

Referente: ROBERTA ZANIBONI
Orario di apertura:
MERCOLEDÌ 8,30 – 13,00
GIOVEDI' 8,30 – 13,00 14,30 – 17,30

CAAF 50&PIU' - Mirandola

(Confcommercio)

v, Circonvallazione, 117
Tel. 0535- 21428 →
Fax 0535 27149
E-mail mirandola@confcommerciomodena.it

Orari di apertura:
da LUNEDI' a VENERDI' 8,30 – 12,30
dal LUNEDI' al GIOVEDI' 14,30 – 18,30

CAAF CONFARTIGIANATO LAPAM - Mirandola

Via Mazzone 3/A int.3

Tel. 0535.600511 →

Fax 0535 26865

e-mail mirandola@lapam.mo.it

Referente: CHIARA BENATTI

Orario di apertura:

da LUNEDI a VENERDI' 8,30 – 12,30

CAAF CONFESERCENTI – Mirandola (servizio solo per gli iscritti)

Via Agnini, 76

Tel. 059. 892924 →

Fax 0535. 27071

Referente: CORRADI DANIELA

Orario di apertura:

LUNEDI e GIOVEDI' 14,00 -18,00

Telefonare per appuntamento

CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI E DIPENDENTI CIA - Mirandola

V.le Gramsci, 9

Tel. 0535.21931 →

Fax 0535 665289

e-mail: d.monelli@cia.it

Referente: MONELLI DANIELA

Orario di apertura: LUNEDI' 8,30 – 12,30

MARTEDI', GIOVEDI' 8,30-12,30 14,30-18,30

Telefonare per appuntamento

CAAF COLTIVATORI DIRETTI - Mirandola

Via Bernardi 1/D

Tel. 0535.21899 →

Fax 0535 607370

e-mail: antonio.panunzio@coldiretti.it

Referente: personale dell'Ufficio

Orario di apertura:

LUN. MERC. e VEN. 8,30-12,30

Telefonare per appuntamento

CAAF C.G.N. CONTRIBUENTI E FAMIGLIE srl - Mirandola

C/o Studio associato Nicolini

V.XI Settembre 2, →

Tel. 0535.20665 – 20608 – 20673

Fax 0535 25661

e-mail: f.1@studionicolinisrl.com

Referente: RITA SAVOIA

Orario di apertura:

Dal LUNEDI al SABATO 8,30-12,30

Dal LUNEDI al VENERDI' 14,30-18,30

Telefonare per appuntamento

Contattare telefonicamente il CAAF prescelto per fissare l'appuntamento e individuare la documentazione da presentare allo stesso.

Inoltre occorre presentarsi muniti di DOCUMENTO di riconoscimento.

Al momento dell'appuntamento non verrà rilasciata l'attestazione ISEE ma una ricevuta di presentazione della DSU.

L'attestazione sarà rilasciata dall'Inps solo su specifico mandato con manifestazione di consenso da parte del centro di Assistenza Fiscale, dopo almeno 10 giorni lavorativi dalla presentazione direttamente all'INPS.